

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.**

**Art. 25**

*(Accreditamento dell'offerta abitativa)*

**1.** Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.

(1)

**2.** Possono essere accreditati i seguenti soggetti:

**a)** gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

**b)** i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 39, comma 2, L. R. 21/2014